ECC. MA AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

MEMORIA
NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE PROMOSSA CON ISTANZA DI INTERPELLO CVI 3

FEDERCARROZZIERI, Federazione Nazionale Carrozzerie Indipendenti**,** PI / CF: 91345230378 corrente in Bologna, via Egnazio Danti 3, in persona del Presidente Davide Galli, espone quanto segue.

****

Con provvedimento reso pubblico in data 7 dicembre 2012 l'Ecc.ma Autorità disponeva la pubblica consultazione ex articoli 22, comma 5, e 21, comma 6, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*.

Espone l'Autorità che una impresa assicuratrice ha presentato domanda di interpello preventivo "*in merito alla vessatorietà di clausole inserite nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli*" del seguente letterale tenore:

(A)*"In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con [denominazione impresa - omissis], ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dell'assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell'Impresa.*

(B) *Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, a meno che [omissis] abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.*

(C) *Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con [omissis].*

(D) *In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell'utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con [omissis], l'Impresa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di accadimento del sinistro, uno sconto del [omissis] sulla tariffa r.c. auto in vigore, in presenza di prosecuzione del rapporto contrattuale con [omissis]."*

Premessa.

Per meglio comprendere la natura e genesi della richiesta di interpello di cui alla presente procedura, va chiarito che **avanti l'ecc.ma Autorità pende segnalazione protocollata con numero 41628 e rubricata CV 8** promossa da Casartigiani, Federcarrozzieri, Associazione Carrozzieri Provinciale di Cagliari, BdV-Banca del Veicolo Associazione, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio Carrozzieri

Bresciani, Consorzio Carrozzieri Italiani e Rete Tutela Genova, oltre che da Assoutenti con la quale i reclamanti hanno chiesto all'Ecc.ma Autorità di:
I) verificare la legittimità di pratiche commerciali scorrette e aggressive poste in essere da Vittoria assicurazioni,
II) avviare la procedura amministrativa ex art. 37 bis d.lvo 206/2005 avverso clausole contrattuali inserite nei contratti assicurativi da parte delle imprese assicurative Vittoria, Zurich e Zuritel che ritenute vessatorie,
III) intraprendere le determinazioni di eventuale competenza su ulteriori criticità anticoncorrenziali oggetto di diffusa trattazione nell'**esposto che si allega e fa parte integrante della presente memoria**.
E' in questo quadro che devono essere valutate le clausole contrattuali e i comportamenti aggressivi[1] tra i quali addirittura la ipotizzata richiesta di danni al proprio assicurato (sic!) che attraverso le clausole vessatorie oggetto di interpello l'assicuratore intende legittimare essendo evidente che le clausole che sono oggetto di consultazione altro non sono che strumenti per perseguire
-una canalizzazione forzata delle riparazioni dei veicoli danneggiati,
-una creazione di reti di carrozzerie fiduciarie,
-una riduzione dell'ammontare dei risarcimenti da erogare a scapito della qualità delle riparazioni dei veicoli e del livello dei servizi da erogare al danneggiato (es. auto sostitutive).

Il merito

La cessione di credito nella realtà quotidiana delle imprese di autoriparazione e dei danneggiati.

L'istituto, codicisticamente disciplinato dall'art. 1260 cc, ha assunto nel settore della RC auto un ruolo rilevante per le imprese di autoriparazione, oltre che di indubbio beneficio per i consumatori - danneggiati.
Nella pratica infatti si verifica che il danneggiato da sinistro stradale non è pi ù costretto ad anticipare le spese di riparazione del proprio veicolo al riparatore.
Infatti con la cessione di credito sottoscritta dal danneggiato a favore del carrozziere di fiducia, si consente al riparatore, dopo che questo ha anticipato i costi di riparazione (rappresentati per oltre il 70% da ricambi e materiale di consumo) di assumerà ogni incombenza burocratico amministrativa attinente alla liquidazione del danno nei confronti della impresa di assicurazione che provvederà poi a corrispondere il risarcimento in forza della intervenuta cessione di credito direttamente al carrozziere.
E' evidente che in questo modo l'interlocutore della impresa di assicurazione non è più il danneggiato ma il carrozziere al quale la cessione di credito fornisce ogni potere e facoltà, compresa quella di agire giudizialmente se la impresa non onora il debito di indennizzo o se più semplicemente non intende risarcire il danno quantificato secondo gli standard riparativi di una corretta riparazione eseguita a regola d'arte.
E' infatti noto che le imprese assicuratrici, nel perseguire i propri legittimi interessi imprenditoriali, tendono a massimizzare i profitti riducendo i costi, tra i quali il costo del risarcimento dei sinistri.
In questo quadro le imprese stanno da tempo perseguendo l'obbiettivo di costituire reti di carrozzieri fiduciari ai quali vanno imponendo scontistiche e costi orari difficilmente sostenibili se non ricorrendo a metodiche riparative che prevedono uso di materiali di non primaria qualità, ricambi non originali, e tempistiche predeterminate.

[1] *."In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato."*

Il risultato che in tal modo si può ottenere in termini di qualità e sicurezza della riparazione può non essere sempre gradito al danneggiato che legittimamente può optare per fare eseguire le riparazioni dal proprio carrozziere di fiducia, mediante la miglior tecnica ripartiva, con l'utilizzo delle migliori vernici e di ricambi originali.
Lo strumento della cessione di credito rappresenta dunque un ostacolo per il tentativo delle imprese di assicurazione di autodeterminare il livello dei risarcimenti a scapito della libertà nel mercato delle autoriparazioni.

La delega di pagamento.
Ovviamente una cessione di credito è istituto giuridico distinto rispetto a una "*delega all'incasso*" e francamente la scelta di redigere un contratto assumendo che "*è fatta salva la facoltà*" appare ricognitiva delle vere ragioni per le quali è stato redatto l'intero impianto normativo che qui si analizza.
Non occorre certo chiarire alla Autorità quello che risulta chiarissimo dalla lettura delle clausole e delle note esplicative allegate all'istanza di interpello: vale a dire la delega di pagamento è benevolmente "accettata" dall'assicuratore (che è e resta un debitore) solo se il danno da risarcire è "concordato" tra l'assicuratore e il riparatore. Se invece il danno non è "concordato" nessuna delega viene "onorata".
In buona sostanza nelle intenzioni dell'assicuratore si creerebbe un sistema ove si pretende di fare determinare l'importo del danno unilateralmente all'assicuratore debitore. Altrimenti, a riparazione già effettuata, la delega non verrebbe "onorata" e il riparatore, nelle intenzioni dell'assicuratore, dovrebbe rivolgersi per l'ottenimento delle sue spettanze al cliente, il cui veicolo è già stato riparato il veicolo, e che dovrebbe avere già ricevuto dall'assicuratore la minor somma da questi ritenuta "giusta" a titolo di risarcimento del danno.
Si omettono le intuibili variabili di questa "ipotesi operativa" smaccatamente ed evidentemente finalizzata a creare intralci e disagi al riparatore indipendente e al suo cliente.

Le "note illustrative".
Francamente inaccettabile appare il tono e il contenuto delle note illustrative allegate al contratto nelle quali l' assicuratore narra la parabola della "cattiva" cessione di credito contrapposta alla "virtuosa " delega di pagamento.
L'assicuratore sostiene che se qualcuno (in ipotesi un Giudice della Repubblica?), la condanna a risarcire **tutti** i danni, e non solo la minor somma che l'assicuratore aveva in animo di corrispondere al riparatore cessionario, la differenza sborsata, unitamente alle spese di resistenza in giudizio, costituirebbe un ingiusto pregiudizio.
Tale "pregiudizio" si sostiene essere stato cagionato alla assicurazione dal comportamento del proprio assicurato al quale in sostanza si addebita
-di aver fatto riparare il veicolo a regola d'arte con ricambi originali anziché presso una meno costosa officina convenzionata
-di avere usufruire di un veicolo sostitutivo durante le riparazioni
-di aver violato la clausola che gli impedisce di cedere quei crediti che in tutta evidenza sono stati ritenuti legittimi diversamente la assicuratore non sarebbe stato condannato a risarcirli.
E l'assicuratore mette per iscritto che, in violazione del principio indennitario di cui al 1917cc intende richiedere "il pregiudizio" al proprio assicurato.,
Sono affermazioni che non necessitano di commento.

Natura e scopo delle clausole inammissibili.

Le clausole oggetto di consultazione, come del resto quelle oggetto della già cennata segnalazione:
-sono tese ad imporre all'assicurato **divieti contrattuali alla stipula di eventuali cessioni del credito risarcitorio a favore di carrozzieri che non fanno parte di reti convenzionate imponendo .**
-sono tese ad **imporre *nei fatti*** l'**obbligo "contrattuale" di far effettuare la riparazione del mezzo solo presso carrozzerie convenzionate**, con l'effetto di impedire e/o limitare la libertà del danneggiato di scegliere il carrozziere al quale far riparare il proprio mezzo,

L'obbligo di effettuare la riparazione del mezzo presso carrozzerie indicate dall'assicuratore e l'art. 2058 cc.
Un simile preteso obbligo, che ove attuato, avrebbe evidenti effetti distorsivi della concorrenza e del mercato, viene definito usualmente nel tentativo di renderlo legittimo ma impropriamente rispetto al 2058 cc, come "*risarcimento in forma specifica*".
Allorquando una tale modalità di "*risarcimento*" viene surrettiziamente introdotta nei contratti di RC auto, a dire dell'assicuratore, ne discenderebbe il preteso obbligo per il danneggiato di accedere **esclusivamente** a tale forme di risarcimento.
Ma con *risarcimento in forma specifica* è evidente che l'impresa assicuratrice non intende indicare ciò che la norma civilistica definisce come il risarcimento che avviene mediante l'esborso della somma di danaro necessaria per riparare *sempre e comunque* il mezzo, ma intende introdurre una inedita imposizione di un generale obbligo per il danneggiato di riparare il mezzo, imponendo pure a quest'ultimo di far effettuare la riparazione presso strutture scelte dalla compagnia.
Per giustificare un tale disegno l'assicuratore strumentalizza la procedura di risarcimento diretto ex art.149 cod. ass. sull'errato presupposto che la liquidazione del danno possa essere regolata dal contratto di polizza stipulato con il proprio assicurato anziché dai principi generali della responsabilità extracontrattuale.
Appare superfluo rammentare che la norma codicistica all'art. 2058 c.c. prevede esattamente il contrario di quello che da parte degli assicuratori si tenta di imporre. Infatti il codice civile prevede che è al danneggiato e non all'assicuratore che spetta la scelta di "*chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile"*. La norma codicistica prevede poi, ma solo a tutela dell'assicuratore, che possa essere eventualmente il Giudice a decidere che "*il risarcimento avvenga solo per equivalente* (cioè in denaro)*, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore"*
Quella che si tenta di introdurre è evidentemente una imposizione che di fatto **penalizza il danneggiato che nulla può eccepire sugli standard riparativi adottati dalle carrozzerie scelte dalle imprese di assicurazione;** è noto infatti che le compagnie impongono usualmente alle carrozzerie fiduciarie modalità e tempari di riparazione, e sovente forniscono direttamente **ricambi non originali** e materiali di consumo di non primaria qualità, al fine ovvio del contenimento dei costi delle riparazioni, che è l'unico obiettivo del disegno imprenditoriale che qui criticamente si segnala.

ll divieto "contrattuale" alla cessione di credito.
Poiché dunque il risarcimento in forma specifica non può essere imposto al danneggiato che resta ex 2058 cc l'unico soggetto al quale è rimessa la scelta tra le due differenti forme di risarcimento, ecco che ben si comprende quello che sta accadendo con i recenti tentativi attuati da alcune imprese assicuratrici di "*vietare contrattualmente*" ai propri assicurati la cessione di credito. **Infatti l'accordo contrattuale tra assicuratore e**

assicurato che impone, comunque in maniera illegittima, tempi e modalità di riparazione del veicolo, non è comunque opponibile al terzo cessionario, cioè al Carrozziere, al quale comunque il danno deve essere risarcito a prescindere dall'effettivo verificarsi della riparazione, che non è certo divenuta obbligatoria e tantomeno è un presupposto per il risarcimento del danno, che deve avvenire in ogni caso, anche a prescindere dalla circostanza che il veicolo sia stato o meno riparato.

Natura extracontrattuale del risarcimento del danno nella RC auto obbligatoria.
A prescindere dal merito delle clausole che l'assicuratore intenderebbe introdurre la illegittimità delle stesse deriva in via generale e preliminare dalla circostanza che le stesse riguardano la misura e le modalità del risarcimento di un **danno extracontrattuale** cagionato dal fatto ingiusto del terzo che come tale ovviamente è regolato dalla legge e non può essere disciplinato in alcun modo mediante la pretesa imposizione di illegittime "*clausole contrattuali*".
Le clausole proposte inoltre sono pure **limitative della libertà del contraente di contrarre con i terzi**, e segnatamente di cedere al riparatore di fiducia il credito risarcitorio (e non certo indennitario e quindi oggetto di predeterminazione e limitazione contrattuale)
L' intento del proponente le contestate clausole confligge dunque col quadro generale civilistico all'interno del quale è illegittimità la pretesa di contrattualizzare il risarcimento del danno in RC auto.

La illiceità di limitazioni contrattuali al risarcimento del danno in RC auto, anche in ambito di risarcimento diretto: Cass. ordinanza 5928 del 2012.
La Cassazione sez. VI civile con ordinanza 5928/2012, resa in tema di competenza territoriale, ha enunciato ex 363 cpc il seguente principio di diritto:
"*La Corte ritiene opportuno enunciare **nell'interesse della legge,** ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, che deve ritenersi applicabile, non ostandovi alcuna controindicazione anche nel caso di regolamento di competenza d'ufficio, in cui il ricorso non è proposto dalla parte.*
***L'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.** *Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile (…).*

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'ovvioe essendo evidente che la pretesa dell'assicuratore per la RC auto di limitare contrattualmente le modalità risarcitorie in favore del proprio assicurato è priva di fondamento.
Infatti il professionista assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non già in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta che, in forza dell'obbligo di cui al 122 Cod. Ass. non può che essere una **polizza che garantisce la responsabilità civile** secondo lo schema della polizza per danni previsto all'art. 1917 c.c.

L'assicuratore in ambito di RC auto anche nella ipotesi di risarcimento diretto di cui al 149 Cod. Ass. **risarcisce** il proprio assicurato di tutti i danni che, questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale.
Il risarcimento nel caso del risarcimento diretto infatti **avviene da parte dell'assicuratore "diretto" in dipendenza e in adempimento di una obbligazione extra contrattuale** (il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato) **e l'assicuratore "diretto"agisce in qualità di delegato ex lege (art. 149 cod. ass.) della compagnia assicuratrice del civile responsabile e non certo in forza di qualsivoglia pattuizione contrattuale di polizza** dal momento che l'esistenza di una valida garanzia per l'rc auto è solo ovviamente il presupposto per l'applicabilità dell'art. 149 cod.ass..
Infatti il 149, come chiarito dalla C.Cost. con la sentenza 180/2009 che ne ha sancito la facoltatività, è norma che disciplina in ogni caso un procedimento risarcitorio e non certo indennitario, procedimento al quale ogni assicuratore è tenuto per legge ad adempiere.
Poiché la obbligazione dell'assicuratore è di tipo risarcitorio e non indennitario come tale non può certo venire sottoposta a limitazioni contrattuali, per di più con modalità che le renderebbero in ogni caso vessatorie.
E' anche per tale ragione che una clausola che limiti la facoltà dell' ***assicurato*** **di** ***cedere a terzi i crediti relativi al diritto del risarcimento dei danno ai sensi degli artt. 149 e 150 dlgs 209/2005,*** **è comunque priva di significato poiché il credito del danneggiato, che ovviamente può non coincidere con l'assicurato, non nasce e non è regolato dal contratto obbligatorio della RC auto che segue lo schema tipico della copertura assicurativa per la responsabilità civile ex 1917 cc e come tale è cosa totalmente diversa da una garanzia prevista in una polizza per i danni.**

Le clausole in consultazione: il "maquillage" dopo la segnalazione all'AGCM.
E' evidente che la scelta della Vittoria, come di qualsivoglia altra impresa assicuratrice, di introdurre una consultazione preventiva su le clausole quali quelle oggetto di consultazione è l'effetto dei precedenti reclami svolti dalla totalità delle associazioni degli autoriparatori italiani contro la Vittoria e altre imprese che ora cercano una impossibile legittimazione preventiva alla imposizione di quelle che sono e restano in RC auto clausole prive di giustificazione giuridica, oltre che intrinsecamente vessatorie.

Che la segnalazione delle imprese di autoriparazione abbia colto nel segno è evidente dal momento che ora un impresa assicuratrice ripropone le medesime clausole oggetto di segnalazione che mantengono gli stessi caratteri di illegittimità cercando però di rendere meno evidente la sua illegittimità attraverso la aggiunta di due clausole che francamente hanno l'unica funzione di confondere i termini della questione.

La clausola in epigrafe citata sub (A) *In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con [denominazione impresa - omissis], ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dell'assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell'Impresa.*

Non vi è difatti alcuna necessità di inserire una clausola del genere, che non introduce alcuna limitazione dei diritti del contraente, trattandosi di norma scritta con tecnica ricognitiva ("*fatta salva la facoltà*") e priva di carattere precettivo.

Si tratat dunque di norma pleonastica e inutile, che rimanda alla vecchia prassi dei cessati accordi tra ANIA e OOSS dei riparatori, disdettati tra le parti per intervento di questa Autorità Garante, il cui unico scopo è di tentare di attenuare il disvalore della norma che segue.

La clausola in epigrafe citata sub (B) *Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, a meno che [omissis] abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.*

Come l'Autorità potrà verificare si tratta della identica clausola introdotta per la prima volta con le appendici di rinnovo di polizza e poi successivamente all'art. 11 della polizza "Linea Strada" della Vittoria assicurazioni spa.
Si tratta di clausola che Vittoria assicurazioni, ha apposto **sistematicamente in sede di rinnovo annuale della propria polizza RC auto** denominata "Vittoria Linea Strada" **delle polizze in essere, quindi fuori da ogni ipotesi di trattativa individuale**
Identica clausola contrattuale compare in nell'unico prodotto auto ora connercializzato denominato ***linea strada Classic,*** ove nelle condizioni generali di polizza, edizione 1/7/2011, senza alcuna particolare evidenza grafica, è dato leggere nell'ultima parte dell'**art. 11,** rubricato *"Modalità per la denuncia dei sinistri"* quanto segue*:*
"Divieto di cessione del credito. Le parti pattuiscono, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 Codice Civile, che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt.149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. La clausola non è operante se l'assicurato si avvarrà di una carrozzeria o diun centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato".

Ulteriori profili di nullità.
La clausola in consultazione sub (B), è dunque identica alle clausole oggetto del precedente reclamo e come le precedenti ha l'effetto di **impedire** e comunque **limitare la facoltà del consumatore contraente di contrarre liberamente con terzi**, impedendogli la **libera stipula del negozio giuridico della cessione di credito previsto al 1260 cc**..
Da qui ne deriva la nullità trattandosi di previsioni contrattuali radicalmente nulle ed inefficaci in quanto contrastanti con l'art. 33 lettere s) e t) D.lvo 206/2005 avendo l'effetto di **limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore**, **inducendolo a non contrarre rapporti contrattuali finalizzati alla riparazione del proprio veicolo con la carrozzeria di propria fiducia,** inducendolo inammissibilmente ad assumere la decisione di contrarre quel medesimo rapporto commerciale finalizzato all'autoriparazione non già con l'impresa dal consumatore liberamente scelta bensì con altra non di propria fiducia indicata dall'impresa assicuratrice solo in quanto "fiduciaria".

E' evidente che le clausole che qui si contestano, **verranno inserite in formulari prestampati che regolano tutte le polizze polizze RC auto stipulabili,** e proprio per tale ragione non potranno essere oggetto di specifica trattativa individuale.
E infatti non risultano prodotti assicurativi della Vittoria che permettano al contraente di stipulare comunque una polizza RC auto senza incorrere in clausole limitative della propria libertà di contrarre con i terzi.

Il contrasto con l'art. 33 lettera s) D.lvo 206/2005
In particolare, non appare lecito che il professionista assicuratore surrettiziamente mediante una simile clausola di fatto modifichi lo schema dell'assicurazione per la r.c. auto sostanzialmente perseguendo l'effetto di risarcire i danni in forma specifica rifiutando il risarcimento per equivalente e **sostituendo a sé per l'adempimento relativo al pagamento dell'obbligazione in forma pecuniaria un terzo** ("il carrozziere fiduciario") il quale dovrebbe obbligatoriamente, di fatto, erogare la prestazione risarcitoria in forma specifica.

Il contrasto con l'art. 33 lettera t) D.lvo 206/2005
Come pure non appare ammissibile per le medesime ragioni la minacciata imposizione di revocare la cessione di credito, un lecito negozio giuridico, effettuata in favore della carrozzeria cessionaria che ha riparato il mezzo del consumatore.

Le conseguenze pratiche della clausola: legittimati i comportamenti aggressivi degli assicuratori?
Nel precedente reclamo è stato esposto che la Vittoria assicurazioni, addirittura in fase di apertura del sinistro ove ravvisa la comunicazione di una cessione di credito a un carrozziere che non risulta di suo gradimento, provvede automaticamente ad inviare una comunicazione del seguente letterale tenore:

> *Abbiamo ricevuto la cessione di credito allegata in copia alla presente. A tal proposito ci corre obbligo ricordarLe che, sulla base delle condizioni contrattuali espressamente pattuite, la polizza in oggetto non prevede per il cliente la possibilità di cedere a terzi il credito relativo al risarcimento del danno, fatta salva la circostanza che si tratti di strutture convenzionate con Vittoria Assicurazioni. In caso di cessione ad enti non convenzionati l'impresa ha il diritto di agire nei confronti dell'assicurato per il recupero del pregiudizio arrecato. La invitiamo, pertanto nel Suo interesse a inoltrarci formale comunicazione di revoca della cessione unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità.* ***Nulla ricevendo entro trenta giorni dal ricevimento della presente ci riterremo liberi di intraprendere nei Suoi confronti le azioni contrattualmente previste in presenza di accertato pregiudizio***

Si tratta di comunicazione che integra la condotta di cui all'art. 25 lettera e) D.lvo 206/2005 dal momento che esplicita nei confronti del contraente la polizza RC auto la minaccia **di "*intraprendere* *nei suoi confronti le* *azioni contrattualmente previste*"** vale a dire la minaccia di promuovere una azione legale che appare manifestamente temeraria oltre che infondata.
Ma il vero obiettivo dell'assicuratore è evidente e infatti nella missiva il professionista invita il consumatore "*...nel suo interesse (!) ad inoltrarci formale comunicazione di revoca della cessione unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità*"..
Ma vi è di più: per quel che consta Vittoria assicurazioni provvede a disdettare le polizze RC auto a tutti gli assicurati che decidono di avvalersi di un riparatore non

fiduciario, e tale comportamento crea intuibili disagi nella rete agenziale che perde la polizza dal portafoglio di agenzia.
Dal che ne discendono comportamenti delle reti agenziali tesi a stornare la clientela dalle carrozzerie non fiduciarie.

Ancora nel merito della clausola sub (B):
Nella medesima si legge *"Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261"*
Come tutte le clausole vessatorie chi le predispone allega che la clausola sarebbe oggetto di pattuizione. In realtà, sia le schede contrattuali di polizza sia le condizioni generali regolanti il rapporto sono pacificamente predisposte in via unilaterale dall'assicuratore il quale, al mero scopo di fare emergere il formale rispetto dell'art. 34 quarto comma D.lvo 206/2005, ha inserito la previsione "*le parti pattuiscono*".
Ma è evidente che indicare che "*le parti pattuiscono*" non significa fornire la prova che l'accordo sia effettivo né tanto meno che vi sia stata pregressa trattativa individuale come previsto dalla richiamata norma; **trattativa che secondo la giurisprudenza consolidata deve essere individuale, seria ed effettiva[2].**
Pertanto avere indicato *in polizza* che le parti hanno pattuito non significa alcunché[3].Il divieto di cessione imposto al proprio assicurato dalla compagnia integra inoltre un divieto di alienare ex art. 1379 c.c., divieto che "*ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti*".
Tale clausola sarebbe quindi comunque nulla atteso che **in via preventiva l'AGCM non può evidentemente sindacare circostanze di fatto future**, quali le eventuali trattative individuali tra assicuratore e assicurato.

La clausola in epigrafe citata sub (C) *Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con [omissis].*
La clausola è strettamente connessa con quella sub B, e la caducazione della prima determina la caducazione della seconda

[2] "*Perchè l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, **la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta** ma altresì risultare caratterizzata dai **requisiti della individualità** (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della **serietà** (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della **effettività** (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità - anche - per il consumatore di determinare il contenuto del contratto)"* (Cass. civ. Sez. II Ord. 26 settembre 2008 n. 24262)

[3] In proposito particolarmente significativa per il caso che ne occupa la pronuncia del Tribunale di Napoli 22 maggio 2009 secondo cui "l*a prova contraria della specifica trattativa individuale in ordine ad una clausola tipo inserita in modulo contrattuale unilateralmente predisposto non può essere costituita da una dichiarazione inserita nello stesso modulo contrattuale. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un circolo vizioso nel quale lo stesso documento che è sintomo di assenza di trattativa individuale, ossia il modulo-formulario, contiene in sé la prova di detta trattativa. In sostanza, la prova della specifica trattativa sarebbe data proprio dalla sottoscrizione di una di quelle clausole standard che, siccome contenute in un modulo unilateralmente predisposto, postulano l'assenza di una reale negoziazione".*

La clausola in epigrafe citata sub (D) *In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell'utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con [omissis], l'Impresa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di accadimento del sinistro, uno sconto del [omissis] sulla tariffa r.c. auto in vigore, in presenza di prosecuzione del rapporto contrattuale con [omissis]."*

Il preteso sinallagma: "benefici" per il contraente.

E' pure evidente il tentativo di mascherare la assoluta illegittimità delle clausole ***simulando*** un preteso ipotetico beneficio **futuro** per l'assicurato contraente in termini di **sconto "successivo"(sic!) sul premio assicurativo parafrasando l'art.14 n.2 del regolamento di attuazione del 150 cod.ass.** che prevede che "*2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata"***.**

Infatti ben si guarda l'assicuratore dall'applicare al momento della stipula del contratto uno sconto, ma lo rimanda *al futuro,* cioè alla prima scadenza di polizza successiva *al verificarsi di un sinistro.* E questo in un quadro normativo dove è stato abolito il tacito rinnovo. Per tacere della circostanza che le differenze tariffarie si fanno notoriamente sul monte sconti concesso alle agenzie dalla impresa e non su un inesistente *prezzo di listino* del prodotto assicurativo.

Tutto cò premesso Federcarrozzieri .

insta

affinchè l'Ecc.ma Autorità

voglia in via principale e preliminarmente dichiarare la inapplicabilità della procedura di cui all'art 22 Regolamento sulle procedure istruttorie in tema di clausole vessatorie, alle clausole proposte per estraneità della materia che le medesime intendono regolare alla disciplina contrattuale disciplinando il risarcimento diretto di cui al 149 cod. ass. materia extracontrattuale.

In via subordinata dichiarare in via preventiva la vessatorietà del combinato disposto di tutte le clausole oggetto di interpello preventivo.

In via di ulteriore subordine dichiarare in via preventiva la vessatorietà del clausole oggetto di interpello nella parte in viene proposto che (B) *Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, a meno che [omissis] abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.* **E per l'effetto dichiararsi la caducazione della connessa clausola in forza della quale viene stabilito che** "*Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con [omissis]."*

Con osservanza,
Bologna, 18 dicembre 2012

per Federcarrozzieri, il Presidente
(Davide Galli)